NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI

IN ASSENZA DI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 10 Novembre 1998, n.42 "Norme in materia forestale", è valido per tutti i complessi boscati privi di Piani di Assestamento Forestale, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte degli Enti delegati. Scopo delle presenti norme è la conservazione ed il miglioramento degli ambienti forestali e montani, intesi come integrazione degli aspetti ambientali, produttivi, protettivi, sociali e ricreativi.

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di trattamento che meglio consentono lo sviluppo, la crescita, la tutela e la riproduzione dei soprassuoli boschivi.

Il regolamento sarà integrato nelle aree protette della regione da specifiche normative predisposte dagli Enti gestori ed approvate dalla Giunta Regionale, nonché da specifiche normative comunitarie.

DEFINIZIONE DI BOSCO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce "bosco" l'area coperta da vegetazione arborea, di origine naturale o artificiale, con una superficie minima di 2.000 mq., una larghezza minima di mt.20 e un'area di insidenza non inferiore al 20%, nonché le aree che, pur essendo di superficie inferiore ai 2.000 mq, sono accorpate ad altre aree a bosco, indipendentemente dalla proprietà.

Sono, altresì, da considerarsi "bosco" le aree temporaneamente prive di soprassuolo, per cause naturali o artificiali, ma suscettibili di ricopertura, nonché le formazioni rupestri e ripariali e quelle del tipo "macchia mediterranea".

Non sono da considerarsi "bosco" gli arboreti da legno, quali noceti, ciliegeti e castagneti, le colture legnose specializzate, quali noccioleti, castagneti da frutto e popolamenti impiantati per la produzione del tartufo, le colture legnose a rapido accrescimento, quali pioppeti e, in genere, tutte le formazioni legnose con funzione essenzialmente frutticola e quelle con funzione di arredo urbano.

PROCEDURE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI

CAPO I

(Boschi privati e pubblici)

Art.1

- Istanza-

Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di un bosco o di una parte di esso, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'Ente delegato, competente per territorio, deve attenersi a quanto di seguito riportato:

- a) Boschi governati a ceduo:
- 1. per superfici da utilizzare inferiori a 5 ettari è sufficiente presentare all'Ente una "istanza di taglio", come specificato al successivo art.2.
- 2. per superfici comprese tra 5 e 20 ettari è necessario allegare all'istanza di taglio una "relazione di taglio", come specificato al successivo art.3.
- 3. per superfici superiori ai 20 ettari è obbligatorio allegare all'istanza di taglio un "progetto di taglio", come specificato al successivo art.4.
- b) Boschi governati ad alto fusto:
- 1. Se la superficie da utilizzare al taglio è inferiore a 5 ha è sufficiente allegare all'istanza di taglio una "relazione di taglio", secondo le indicazioni di cui al successivo art.3.
- 2. Se la superficie da utilizzare è superiore a 5 ha è necessario allegare all'istanza di taglio un "progetto di taglio", secondo le indicazioni di cui al successivo art.4.

c) Piante morte, spezzate, sradicate, gravemente deperienti.

Le utilizzazioni di piante morte, spezzate, sradicate e gravemente deperienti, possono essere effettuate nel rispetto delle presenti norme, dietro presentazione di sola "istanza di taglio", secondo le indicazioni riportate al successivo art.2.

d) Taglio di piante di proprietà per uso familiare.

Il taglio di piante di proprietà in bosco è consentito fino alla concorrenza di 100 q.li di legna per il fabbisogno familiare, previa presentazione di sola "istanza di taglio".

- e) Il taglio di piante isolate radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, e comunque non rientranti nelle tipologie di cui alla definizione di bosco, con esclusione di quelle ricadenti nell'elenco delle piante monumentali, non è soggetto alle norme del presente regolamento.
- f) Il taglio di piante di castagno finalizzato all'estrazione del tannino e regolamentato dal R.D.L.18 Giugno 1931, n.973 non è soggetto al presente regolamento.

Istanza di taglio

La *istanza* di taglio, da presentare all'Ente delegato competente per territorio, dovrà specificare le generalità del richiedente, il Comune e la località di intervento, la superficie da utilizzare, nonché l'età, la forma di governo e le modalità di esecuzione del taglio; nel caso di utilizzazione di cui all'art.1 comma c), bisognerà specificare il numero di piante da prelevare distinte per specie.

L'utilizzazione dei soprassuoli di cui all'art.1- lett. a- comma 1, lett.c e lett.d, è soggetta al rilascio della sola autorizzazione da parte dell'Ente delegato, purchè nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Per la mancata *presentazione della* "istanza di taglio" si applica la sanzione amministrativa di £. 100.000, oltre alla determinazione dell'eventuale danno cagionato al soprassuolo.

Art. 3

Relazione di taglio

La relazione di taglio dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici del proprietario;
- Comune e località di intervento;
- Estremi catastali della superficie interessata dal taglio;
- Superficie totale e quella da sottoporre al taglio;
- Anno in cui è stata eseguita l'ultima utilizzazione;
- Descrizione sintetica che illustri il modo con cui si intende intervenire, soprattutto per quanto riguarda i criteri di scelta delle piante da tagliare nei boschi di alto fusto, con la distinzione in classi diametriche, ed i criteri di scelta delle matricine nei boschi cedui;

- Stima della massa legnosa da utilizzare determinata sulla base di un adeguato numero di aree di saggio di almeno 2.000 mq e 500 mq, rispettivamente per l'alto fusto e il ceduo, con allegati il piedilista di cavallettamento e la curva ipsometrica;
- Documentazione attestante il legittimo possesso;
- Copia del foglio di mappa contenente le aree interessate dal taglio;
- Corografia in scala 1:25000;
- Documentazione fotografica.

Per la redazione della relazione di taglio, il proprietario dovrà avvalersi di personale abilitato all'esercizio della professione con competenza nel settore forestale.

Per i casi non previsti dalla L.R. n.23/96, ai soli fini della tutela del paesaggio, è necessario acquisire l'autorizzazione del competente Ufficio regionale.

Per la mancata presentazione della "relazione di taglio" si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000, oltre alla determinazione dell'eventuale danno cagionato al soprassuolo.

Art.4

Progetto di taglio

Il progetto di taglio è composto da una relazione e da elaborati cartografici.

La relazione dovrà contenere tutte le indicazioni riguardanti:

- Dati anagrafici del proprietario.
- Comune e località di intervento.
- Estremi catastali della superficie interessata dal taglio.
- Superficie totale e quella da sottoporre al taglio.
- Documentazione attestante il legittimo possesso.
- Descrizione delle caratteristiche del soprassuolo.
- Descrizione del tipo di intervento che si intende attuare con la specifica degli obiettivi che si intendono perseguire;

- Nel caso di boschi di alto fusto: la massa per ettaro, considerando una soglia di misurazione di 7,5 cm. di diametro a m 1,30 da terra; il numero dei soggetti da prelevare, la massa corrispondente ed un piedilista in cui gli individui opportunamente segnati e *numerati progressivamente*, vanno distinti in classi diametriche di 5 cm e per specie.
- Nel caso di boschi cedui: il numero delle matricine da rilasciare ad ettaro, distinte tramite piedilista in classi diametriche e per specie, con i relativi criteri di scelta e la stima della massa da prelevare.
- Modalità di esecuzione dell'esbosco.
- Indicazioni sulla viabilità esistente con eventuali proposte di esecuzione o di ripristino delle opere esistenti.
- Documentazione fotografica.

La cartografia sarà rappresentata da:

- corografia in scala 1: 25.000;
- foglio di mappa in scala 1:2.000 o 1:4000 che comprenda le superfici interessate dal taglio, con indicazione della viabilità esistente e di quella da realizzare, nonché delle vie di esbosco da utilizzare.

Per la redazione del progetto di taglio, il proprietario dovrà avvalersi di personale abilitato all'esercizio della professione con competenza nel settore forestale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio è obbligatoria l'acquisizione del parere forestale, rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, *che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per la relativa istruttoria*, nonché delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative, fatte salvo le disposizioni di cui alla L.R. 23/96, ai soli fini della tutela del paesaggio.

Per utilizzazioni senza presentazione del "progetto di taglio" si applica la sanzione amministrativa di £. 1.000.000, oltre alla determinazione dell'eventuale danno cagionato al soprassuolo.

Boschi pubblici

Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di proprietà, deve presentare istanza all'Ente delegato competente, secondo le procedure di cui al precedente art.1. All'istanza, a firma del Sindaco o del rappresentante legale dell'Ente, deve essere allegato il corrispondente atto deliberativo.

I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria, l'Agricoltura e l'Artigianato ed in possesso di "certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici" rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, previa istruttoria dell'istanza presentata dalla ditta boschiva interessata, ai fini della verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, finanziari e morali .

Nel caso in cui il Comune proprietario di boschi pubblici deliberi di affidare la redazione del Progetto di Taglio al Corpo Forestale dello Stato, l'istruttoria sarà curata dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Art.6

Accantonamento proventi utilizzazioni

Tutte le utilizzazioni di boschi pubblici devono prevedere l'accantonamento di una parte dei proventi delle utilizzazioni, da versare alla Tesoreria regionale, nella misura del 20%.

Le somme accantonate devono essere utilizzate per la compilazione dei Piani di Assestamento e per l'esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

Aree Protette – Piani Paesistici – Parchi Nazionali

E' fatta salva, laddove esista, la relativa specifica normativa in materia di taglio dei boschi.

CAPO II

(Prescrizioni)

Art.8

Prescrizioni generali

Le prescrizioni generali riguardano:

- l'epoca di esecuzione dei tagli;
- le modalità di esecuzione dei tagli, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti e lo sgombero delle tagliate.
- 1) Epoca di esecuzione dei tagli
- a) Boschi cedui
 - Per la Provincia di Potenza:
 - specie quercine ed altre latifoglie: dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - specie faggio: dal 1° ottobre al 30 aprile.
 - Per la provincia di Matera:
 - dal 1° novembre al 31 marzo.

Gli Enti delegati, qualora ricorrano circostanze eccezionali, hanno facoltà di anticipare o posticipare le date di cui sopra per un periodo massimo di 15 giorni. Le infrazioni comporteranno una sanzione amministrativa da £. 50.000 a £.100.000 per ogni 500 mq o frazione di bosco utilizzato.

b) - Boschi di alto fusto

Il taglio dei boschi d'alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell'anno, salvo diverse prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2) Modalità di esecuzione dei tagli.

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti, slabbrata e deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto, in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.

Nei boschi di alto fusto dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare il danneggiamento della rinnovazione e degli altri soggetti durante le operazioni di abbattimento.

Le infrazioni comporteranno l'applicazione di una sanzione da £. 5.000 a £. 10.000 per ogni pianta o ceppaia tagliata in modo errato.

3) Allestimento e sgombero delle tagliate.

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono essere compiuti entro la data di ultimazione comunicata onde non pregiudicare l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il soprassuolo.

La ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione vanno allontanati dalla tagliata e ammucchiati in aree ove non risultino di ostacolo alla rinnovazione o, altrimenti, asportati.

Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali tagliafuoco per una distanza 20 metri.

Non è consentito, altresì, l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo sentieri, mulattiere e corsi d'acqua per una distanza di 10 metri.

E' consentita la bruciatura dei residui di lavorazione nelle aree vuote, senza arrecare danni al novellame ed al soprassuolo, purchè al di fuori del periodo di dichiarata grave pericolosità degli incendi.

Per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato si applica la sanzione da £.50.000 a £.100.000.

4) Esbosco dei prodotti.

L'esbosco deve essere eseguito, di norma, per piste, per mulattiere, per sentieri, per canali di avvallamento già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in rinnovazione.

Laddove la pendenza superi l'80% o nell'impossibilità di realizzare nuove piste, l'esbosco dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di canalette.

Il concentramento per strascico o rotolamento è consentito solo dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco.

Il transito dei trattori in bosco è di norma consentito lungo tracciati o varchi naturali purché non comporti danni al soprassuolo. Gli Enti delegati, per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi) possono imporre specifiche limitazioni o divieti al transito nelle aree da

utilizzare, per altre (costipamento del terreno, presenza di vegetazione arbustiva infestante) consentirne l'uso.

L'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni o torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico - forestale è vietato, così come lo strascico lungo strade aperte al traffico ordinario.

Nel caso si renda necessaria l'apertura di nuove piste che comporti movimenti di terra in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della Legge n.3267/23, è necessario acquisire la preventiva relativa autorizzazione da parte del C.F.S. competente per territorio.

L'autorizzazione al taglio delle piante radicate lungo le piste resta di competenza dell'Ente delegato.

Per le violazioni alle prescrizioni del presente comma si applica la sanzione amministrativa da £.200.000 a £.400.000, oltre agli eventuali danni arrecati al bosco.

Art.9

Prescrizioni speciali

Riguardano direttive specifiche da attuare in presenza di formazioni forestali caratterizzate da una determinata tipologia:

-NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI-

a) TURNI MINIMI

I turni minimi per i boschi cedui non potranno essere inferiori:

1) per i cedui di faggio: ad anni 20

2) per i cedui di quercia: ad anni 15

3) per i cedui di castagno: ad anni 12

4) per le altre specie: ad anni 15

Per i cedui misti il turno da rispettare è quello della specie prevalente.

b) CEDUI MATRICINATI

Tutti i cedui coetanei vanno trattati con riserva di matricine, secondo le direttive seguenti:

- Castagneti: dall'ultimo taglio dovranno trascorrere almeno 12 anni, con l'obbligo di rilasciare almeno 50 soggetti ad ettaro, ben conformati e scelti tra quelli non interessati da patologie; le matricine dovranno avere la stessa età del ceduo.
- Faggete : dall'ultimo anno dovranno trascorrere almeno 20 anni con l'obbligo di rilasciare almeno 100 soggetti ad ettaro ben conformati; le matricine, dovranno avere per il 60% la stessa età del ceduo, per il restante 40% età pari al doppio del turno del ceduo.
- Altre formazioni di latifoglie: dall'ultimo anno dovranno trascorrere almeno 15 anni con l'obbligo di rilasciare almeno 100 soggetti ad ettaro ben conformati; le matricine dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo, per il restante 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo.

In tali casi, come matricine vanno riservate dal taglio tutte le piante provenienti da seme in buono stato vegetativo.

In caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie e, nel caso del faggio, preferibilmente a gruppi.

Le matricine filate e malformate non saranno computate nel numero complessivo da rilasciare.

Le matricine, esaurita la funzione di disseminazione, verranno utilizzate contemporaneamente al ceduo.

c) CEDUI A STERZO

Nei cedui a sterzo, caratterizzati dalla contemporanea presenza sulla ceppaia di matricine di almeno tre diverse età, il taglio di curazione potrà essere effettuato ad intervalli non inferiori ai 10 anni ed è consentito quando i polloni di maggior diametro hanno raggiunto la misura di 15 cm.

La sterzatura dei polloni con diametro inferiore ai 15 cm potrà interessare al massimo il 50 % degli stessi.

d) CEDUI COMPOSTI

I cedui composti, caratterizzati dalla presenza di matricine di diverse età, devono essere trattati allo stesso modo dei cedui matricinati, con la differenza che il numero delle matricine da rilasciare non deve essere inferiore a 150 per ettaro, di cui il 60% con la stessa età del turno del ceduo.

e) CEDUI INVECCHIATI

I boschi cedui di specie quercine o di faggio che hanno superato rispettivamente l'età media di 30 e 40 anni, in caso di utilizzazione, devono essere avviati ad alto fusto, con il metodo della matricinatura intensiva, previo rilascio di 400 - 800 fusti ad ettaro, a seconda della consistenza reale, scelti tra le piante nate da seme o tra i polloni meglio conformati, sempre che le condizioni vegetative del soprassuolo e quelle fisiche, chimiche e pedologiche del terreno (fertilità, profondità, struttura ecc.) siano compatibili con l'alto fusto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario acquisire il parere dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

f) ALTRI CASI

Nel caso in cui il soprassuolo risulti gravemente debilitato da avversità di natura parassitaria e/o meteorica, o degradato per altre cause (pascolo ecc.) che ne pregiudichino l'evoluzione futura, è consentito il taglio a raso del ceduo, qualunque ne sia l'età, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente delegato su parere dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Sono altresì consentiti i tagli di sfollo a metà turno in qualsiasi stagione.

g) SANZIONI

Le infrazioni ai precedenti punti a, b, c, d, e ed f comporteranno l'applicazione di una sanzione da £. 100.000 a £.150.000 per ogni 500 mq o frazione di superficie, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

-NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO-

A) FUSTAIE COETANEE

1) TURNI MINIMI PER LE FUSTAIE COETANEE

I turni minimi per le fustaie coetanee non potranno essere inferiori:

- per il faggio: ad anni 100

- per le specie quercine: ad anni 90

- per il pino nero ed i pini mediterranei: ad anni 80

- per le altre resinose: ad anni 80

Per le fustaie miste il turno da rispettare è quello della specie prevalente.

2) TAGLI SUCCESSIVI

le fustaie coetanee e coetaneiformi di faggio e di cerro devono essere trattate a tagli successivi da realizzare in maniera uniforme su tutta la superficie od anche a strisce o a buche, con le seguenti modalità:

- l'eventuale taglio di preparazione, da eseguirsi nel caso in cui non siano stati effettuati diradamenti, va effettuato quando le piante hanno un'età compresa tra i 70 e gli 80 anni, in modo da non interessare un numero superiore al 25% e, comunque, in modo che le piante superstiti abbiano le chiome a contatto tra loro o quasi;
- il taglio di sementazione dovrà essere effettuato alla scadenza dei rispettivi turni e la sua intensità è funzione della densità del soprassuolo e della durata del periodo di rinnovazione; se la densità è prossima alla normalità, si può prelevare da un terzo ad un quarto della massa legnosa in piedi. Contemporaneamente al taglio di sementazione, per il cerro si deve effettuare una leggera erpicatura o rastrellatura del suolo per favorire la rinnovazione naturale;
- i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni in assenza di rinnovazione, e dopo aver accertato che siano state rimosse le cause di ostacolo al processo di rinnovazione, l'Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con l'obbligo di reimpianto e presentazione di apposito progetto con relativa polizza.

3) TAGLI INTERCALARI IN FUSTAIE COETANEE

Nelle fustaie coetanee sono consentiti i tagli intercalari a carico di piante soprannumerarie, dominate, deperienti, danneggiate, per una percentuale massima di fusti pari al 50% del totale, a seconda della specie e, comunque, in modo che le chiome restino a contatto tra loro o quasi.

I tagli intercalari andranno effettuati preferibilmente nel periodo 1 maggio – 30 settembre per ridurre la capacità pollonifera e possono effettuarsi con un intervallo minimo di 10 anni, riducibile a 5 per le fustaie di conifere.

I diradamenti in ogni caso sono vietati prima che il bosco abbia raggiunto i 20 anni. Sono consentiti, prima di detta età, i tagli di sfollo e ripulitura.

B) FUSTAIE DISETANEE

Nelle fustaie disetanee l'utilizzazione dovrà essere preferibilmente attuata con il trattamento a taglio saltuario, con prelievo a carico di tutte le classi diametriche, favorendo la varietà di composizione e con criteri essenzialmente colturali.

Il periodo di curazione non dovrà essere inferiore a 10 anni e bisognerà garantire dopo il taglio il rilascio di una provvigione non inferiore a:

- per i boschi di faggio: 250 mc/ha

- per i boschi di quercia: 200 mc/ha

- per i boschi misti di latifoglie: 180 mc/ha

- per i boschi misti di latifoglie e conifere: 180 mc/ha

C) FUSTAIE IRREGOLARI

I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, verranno considerati ai fini del taglio come boschi disetanei, salvo diversa determinazione dell'Ente delegato su richiesta del proprietario.

D) ALTRI CASI

Nel caso in cui il soprassuolo risulti gravemente debilitato da avversità di natura parassitaria e/o meteorica, o degradato per altre cause (pascolo ecc.) che ne

pregiudichino l'evoluzione futura, è necessario acquisire ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio il parere dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

E) SANZIONI

Le infrazioni ai precedenti punti A, B, C e D comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 250.000 per ogni 1.000 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

NORME PER I BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

Nei boschi situati in terreni mobili, in quelli in forte pendenza, in quelli soggetti a valanghe ed in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi nell'alto fusto il taglio saltuario e nel ceduo il taglio raso a strisce, per una larghezza di 50 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni comporteranno una sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 150.000 per ogni 500 mq o frazione, oltre alla determinazione del danno al soprassuolo.

CAPO III

(Demanio regionale)

Art.10

Boschi appartenenti al demanio regionale

I tagli in boschi appartenenti al demanio regionale gestiti dalla Regione, sono svincolati dalle autorizzazioni e dai pareri di cui all'art.15 della L.R. 42/98.

L'utilizzazione sarà conseguenziale all'approvazione da parte della Giunta Regionale di progetti di taglio redatti da tecnici dipendenti dell'Ente, in possesso di specifica competenza nel settore.

L'Ente Regione, in caso di utilizzazioni, comunicherà al C.F.S. l'inizio dei lavori, la tipologia e l'area interessata, nonché il nominativo della ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

CAPO IV

(Pareri e Autorizzazione)

Art.11

Invio istanze per acquisizione pareri

L'Ente delegato, nei casi di cui all' art.4 *ed all'art.* 8 *lett. e, f e D*, trasmette, entro 10 giorni dalla ricezione, l'istanza di taglio con gli allegati all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per l'acquisizione del parere forestale, agli altri uffici regionali competenti per il rilascio degli eventuali altri pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Pareri

L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per il "parere forestale" e gli Uffici regionali competenti, per gli eventuali altri pareri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio da parte dell'Ente delegato, devono esprimere gli stessi entro 45 giorni dalla data di ricevimento.

Nel parere forestale, se si riferisce a boschi cedui, deve precisarsi:

- la superficie cadente al taglio;
- il numero delle matricine da riservarsi;
- ogni altra eventuale prescrizione.

Se il parere si riferisce a boschi di alto fusto deve precisarsi:

- il tipo di intervento da realizzarsi;
- il numero delle piante da prelevarsi e la relativa massa legnosa;
- ogni altra eventuale prescrizione.

Art.13

Autorizzazione

L'autorizzazione al taglio viene rilasciata dall'Ente Delegato e dovrà essere espressa da un tecnico come individuato dall'art.5 comma 2 della Legge regionale 42/98.

L'Ente delegato deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art.15 comma 3, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle istanze di taglio con i relativi allegati.

Resta inteso che, trascorso inutilmente il suddetto termine senza comunicazioni contrarie, ovvero senza che l'Ente delegato abbia rilasciato l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni, la stessa è da intendersi accordata.

Sono fatti salvi i casi in cui il rilascio dei pareri da parte degli Uffici regionali comportino un periodo di tempo superiore ai 45 giorni consentiti, nel qual caso l'Ente delegato darà apposita comunicazione all'interessato.

L'autorizzazione al taglio, rilasciata dal *Responsabile dell'Ufficio competente* dell'Ente, viene inviata in copia agli Uffici *del Corpo Forestale dello Stato di cui* al successivo art.14.

La relazione di taglio ha una validità di 12 mesi nel caso di boschi di alto fusto e di una stagione silvana nel caso di boschi cedui, salvo diversa prescrizione, trascorsi i quali, occorre presentare istanza di proroga.

Il progetto di taglio ha una validità di 24 mesi nel caso di boschi di alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui, trascorsi i quali occorre presentare istanza di proroga.

Art.14

Controlli

Il proprietario del bosco da sottoporre al taglio è, in ogni caso, tenuto a comunicare all'Ente delegato *e al Comando Stazione Forestale competente per territorio*, la data di inizio ed ultimazione della utilizzazione, nonché il nominativo della persona o della Ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

Per i controlli tecnici l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio si avvale dei Coordinamenti Provinciali e Distrettuali del Corpo Forestale dello Stato per accertare che l'utilizzazione sia eseguita nel rispetto delle vigenti norme.

Realizzazione del martello forestale regionale

Con il presente regolamento viene istituito il martello forestale regionale, con valore di sigillo della regione Basilicata, da utilizzare nelle operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare.

Con l'istituzione viene soppresso l'uso del martello forestale in dotazione al C.F.S.

Il martello dovrà essere obbligatoriamente utilizzato nei casi previsti dagli artt.3 e 4 ed in tutte le utilizzazioni eseguite da proprietari pubblici. L'obbligo della contrassegnatura delle piante si ricollega alla ottenuta autorizzazione al taglio.

Il sigillo applicato sui martelli forestali regionali, da impiegarsi su tutto il territorio regionale, dovrà essere realizzato secondo specifiche direttive impartite dall'Ufficio Foreste del Dipartimento Agricoltura.

Art.16

Realizzazione del martello forestale della Regione Basilicata

Il sigillo applicato sui martelli forestali da impiegarsi all'interno del Demanio forestale regionale *e nel caso previsto al 4° comma dell'art.5 del presente regolamento*, sarà realizzato secondo le direttive dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Il martello forestale, da utilizzare per l'assegno di specie arboree all'interno del Demanio Forestale Regionale, è affidato alla custodia del Responsabile dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio che ne disciplinerà l'uso.

Il Responsabile dell'Ufficio Foreste incarica per iscritto un Funzionario in possesso di Laurea in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie all'esecuzione della martellata, annotando data, uso del martello ed estremi del Funzionario incaricato su apposito registro.

Tale registro, contrassegnato dal timbro dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio è affidato insieme ai relativi martelli al Responsabile dell'Ufficio. Scopo del registro è l'annotazione delle operazioni eseguite con il martello forestale.

Il funzionario incaricato esegue la martellata, contrassegnando con l'apposito sigillo le piante e compilando il relativo piedilista di martellata.

I martelli forestali della Regione Basilicata affidati al C.F.S. per gli eventuali incarichi di cui al 4° comma dell'art.5, sono affidati in custodia al Responsabile del Coordinameno Regionale che ne disciplinerà l'uso.

Art.17

Modalità di esecuzione della martellata

a) ALTO FUSTO

Le piante da tagliare che abbiano diametro a mt.1,30 da terra pari o superiore a cm 17,5 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa.

Il diametro deve essere riportato in apposito piedilista di martellata.

Le piante da utilizzare con diametro inferiore a cm. 17,5 devono essere individuate con semplice segnatura sul fusto, con una crocetta in tinta rossa al ceppo.

b) CEDUI

Le piante matricine da rilasciare vanno contrassegnate con anello a mt. 1,30 da terra *e numerate progressivamente*. Di esse si rileva il diametro a mt. 1,30 , il numero e la specie, riportando il tutto in apposito *piedilista*.

c) ALTO FUSTO E CEDUO

Le piante di confine delimitanti il lotto o la superficie della tagliata devono essere contrassegnate con un doppio anello a mt.1,30 da terra.

d) SANZIONI

Le infrazioni ai precedenti punti a, b e c comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 500.000, oltre alla sanzione di £.1000 per ogni pianta non martellata o non contrassegnata.

Art.18

(Norme in vigore ed abrogate)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, rimangono in vigore le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Le analoghe sanzioni previste nelle Prescrizioni di Massima sono abrogate, fatte salve quelle previste dalla normativa nazionale.

(Regolamenti comunitari)

I tagli colturali attuati ai sensi del Reg.CEE 2080/92, nel rispetto delle prescrizioni dettate in fase di istruttoria tecnica, non sono soggetti ad autorizzazione da parte degli Enti delegati.